

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Regolamento per la gestione del patrimonio

Testo deliberato dal Consiglio di Indirizzo nell'adunanza del 27 luglio 2026

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (di seguito "Fondazione CRT" o "Fondazione" o "Ente") specifica gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti d'azione e le responsabilità, definisce le modalità della gestione del patrimonio.

Articolo 2 – Principi generali

2.1 Il patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Il presente Regolamento per la gestione del Patrimonio della Fondazione CRT è stato redatto conformemente alle disposizioni della normativa di settore.

Nella gestione del patrimonio, la Fondazione opera coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di ricerca di una adeguata redditività, in una prospettiva temporale di lungo termine, funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

2.2 Obiettivi della gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio si attua attraverso la definizione delle politiche di investimento e la scelta degli strumenti di impiego, con riferimento alle quali la Fondazione agisce sulla base di una pianificazione strategica, definita nell'ambito della predisposizione dei documenti di programmazione dell'Ente.

Ai sensi dell'articolo 2, commi dal 2 al 6, del Protocollo di intesa MEF-ACRI e dell'Addendum, la Fondazione osserva inoltre i seguenti criteri:

- ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso;
- adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio;
- efficiente gestione.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardare il valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di rischio e di economicità della gestione;
- adottare criteri di gestione che tengano conto della natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo;
- conseguire un livello di rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con le politiche erogative stabilite dall'Ente, anche in relazione ad eventuali obiettivi pluriennali;
- stabilizzare nel tempo il livello di risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- promuovere scelte efficienti nella gestione del patrimonio, con particolare riguardo ai costi.

Con riferimento all'indebitamento finanziario, trova applicazione quanto previsto all'articolo 5, comma 7, dello Statuto.

La Fondazione valuta regolarmente le politiche di investimento, verifica l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa e delle procedure di gestione, adottando le idonee misure correttive ove necessario.

Articolo 3 – Modalità di gestione del patrimonio

3.1 Gestione diretta e gestione indiretta

La gestione del patrimonio della Fondazione può avvenire sia in forma diretta, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari autorizzati.

3.2 Modalità di gestione adottata

La Fondazione adotta di norma un modello di gestione diretta del patrimonio, affidata ad una Struttura operativa interna (Funzione Finanza e Gestione Patrimonio), organizzativamente separata da ogni altra struttura dell'Ente.

Può inoltre avvalersi di consulenti esterni selezionati sulla base di specifiche competenze.

La Fondazione può comunque affidare in parte la gestione del patrimonio ad intermediari abilitati scelti con procedure trasparenti e imparziali.

Articolo 4 – Ruoli e responsabilità nel processo di investimento

4.1 Premessa

Il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Presidente, il Segretario Generale e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle rispettive competenze degli organi della Fondazione in tema di investimenti.

4.2 Il Consiglio di Indirizzo

Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo la definizione delle linee generali e degli obiettivi complessivi della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti, in coerenza con le finalità e la natura dell'Ente, fornendo gli indirizzi per la determinazione dell'Asset Allocation Strategica.

Con specifico riferimento alla Politiche di investimento ed ai suoi obiettivi, richiamati all'articolo 2 del presente Regolamento, spetta altresì al Consiglio di Indirizzo:

- definire le linee generali da seguire nella gestione degli investimenti strategici, con particolare riferimento alla partecipazione nella banca conferitaria e alle finalità ed i criteri

- da seguire nella gestione della stessa, anche al fine della prevista autorizzazione da sottoporre all'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 153/1999;
- valutare con riferimento ad un orizzonte di lungo termine, il livello di rischio finanziario collegato alle scelte strategiche di portafoglio;
 - adottare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento per la gestione del patrimonio;
 - deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in ordine a decisioni che comportino, nel loro complesso o, comunque, cumulate con decisioni precedenti, con riferimento a ciascun esercizio annuale, una variazione dell'insieme degli investimenti strategici, definiti all'art. 5.2 seguente, superiore al 10% del portafoglio investimenti complessivo, valutato al valore di mercato al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - verificare trimestralmente, sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, i risultati della gestione, la coerenza della composizione del portafoglio investimenti con le linee programmatiche, le politiche di investimento, gli indirizzi in merito all'Asset Allocation Strategica, e con i limiti previsti dalla normativa di riferimento.

Nell'ambito delle proprie competenze statutarie, il Consiglio di Indirizzo può istituire delle specifiche Commissioni di supporto con funzione consultiva.

4.3 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in materia di gestione del patrimonio, salvo quelli riservati dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio di Indirizzo.

In particolare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera f) dello Statuto, spettano al Consiglio di Amministrazione:

- la definizione dell'allocazione strategica del patrimonio (Asset Allocation Strategica), in coerenza con le linee generali e programmatiche e gli specifici indirizzi indicati dal Consiglio di Indirizzo;
- la verifica della coerenza dell'asset Allocation Operativa con l'Asset Allocation Strategica;
- la definizione dei rischi associati alla gestione del patrimonio e il loro monitoraggio nel tempo;
- l'individuazione della forma organizzativa più opportuna in merito alle modalità di gestione del patrimonio;
- le scelte riguardanti l'allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie di investimento e/o negli specifici strumenti finanziari in coerenza con le politiche di investimento adottate;
- l'amministrazione degli investimenti strategici ed il relativo esercizio dei diritti economici ed amministrativi;
- la selezione di eventuali gestori e consulenti esterni;
- la valutazione periodica dell'andamento dei risultati dell'attività di gestione;
- l'attribuzione delle deleghe operative e la verifica periodica del rispetto dei limiti in esse previsti, fermo che tutti i soggetti delegati da parte del Consiglio di Amministrazione alla gestione del patrimonio devono uniformare le proprie modalità operative alle prescrizioni del presente Regolamento;

- l'approvazione delle procedure che regolamentano l'attività di investimento; in particolare il Consiglio di Amministrazione approva (i) la Procedura di operatività sui mercati finanziari, finalizzata a regolamentare i processi di investimento sui mercati finanziari, la produzione e conservazione dei supporti documentali e l'attivazione dei processi di controllo; (ii) la Procedura sull'attività di investimento in partecipazioni e fondi di investimento, finalizzata a disciplinare i processi di investimento in partecipazioni e fondi di investimento, l'analisi istruttoria preventiva, la formalizzazione ed esecuzione successiva, la produzione e conservazione dei supporti documentali e l'attivazione dei processi di controllo; (iii) la Procedura per la gestione delle partecipazioni, finalizzata a regolare le modalità di gestione degli aspetti amministrativi, societari e deliberativi inerenti alle partecipazioni della Fondazione e al loro monitoraggio nel tempo.

Il Consiglio di Amministrazione predispone con cadenza trimestrale una relazione sulla gestione del patrimonio per il Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale della Funzione Finanza e Gestione Patrimonio, o eventualmente di consulenti esterni, per la valutazione degli investimenti attraverso processi istruttori che contemplino un'analisi del profilo di rischio/rendimento, di congruità e coerenza degli stessi, anche attraverso analisi comparative.

4.4 Il Presidente e il Segretario Generale

Il Presidente ed il Segretario Generale, anche avvalendosi della Funzione Finanza e Gestione Patrimonio, curano l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia di investimenti.

Il Presidente e il Segretario Generale esercitano specifici poteri di gestione patrimoniale nei limiti delle deleghe, anche disgiunte, ad essi attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

L'esito delle attività di gestione delegate al Presidente ed al Segretario Generale, per quanto di competenza, viene illustrato con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

In caso di necessità e urgenza, ai sensi di Statuto, il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.

4.5 Comitato Investimenti

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Investimenti definendone composizione, competenze e modalità operative nell'ambito dei poteri di cui all'art. 18, comma 2, lettera i) del vigente Statuto.

Il funzionamento del Comitato Investimenti è disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Investimenti, in via permanente, il Segretario Generale e il Responsabile della Funzione Finanza e Gestione Patrimonio (Chief Financial Officer-CFO) o loro delegati.

Può inoltre, per specifiche tematiche, avvalersi del supporto di consulenti esterni.

Il Comitato Investimenti è incaricato dei seguenti compiti consultivi ed istruttori:

- esaminare l'Asset Allocation Strategica e formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di investimento, valutandone la coerenza con l'assetto complessivo del portafoglio, l'adeguato profilo rischio/rendimento anche alla luce di possibili soluzioni alternative, in un'ottica comparativa;
- esaminare periodicamente la composizione del patrimonio e degli investimenti finanziari, valutandone la redditività e il profilo di rischio;
- esprimere un parere sulle delibere con cui vengono determinati limiti, criteri e modalità di gestione delle partecipazioni strategiche e del portafoglio di negoziazione;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa l'andamento degli investimenti nelle principali società partecipate ed i risultati da esse conseguite;
- proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali affidamenti di incarico a consulenti e/o gestori esterni nelle materie di propria pertinenza.

Il Comitato Investimenti sottopone al Consiglio di Amministrazione il proprio parere sugli investimenti che superino singolarmente il valore di Euro 10 milioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e su ogni altro investimento che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno sottoporre al Comitato Investimenti.

4.6 Struttura operativa interna

4.6.1 Organizzazione

L'organizzazione della Fondazione si avvale della Funzione Finanza e Gestione Patrimonio, una struttura interna per la gestione diretta del patrimonio separata dalle altre funzioni della Fondazione. Si tratta di una unità organizzativa, dotata di specifiche competenze professionali e di idonei strumenti informatici per lo svolgimento dell'attività. La Funzione Finanza e Gestione Patrimonio è diretta dal Chief Financial Officer (CFO) che ne coordina l'attività.

Il Consiglio di Amministrazione delega al CFO e ai componenti della Funzione Finanza e Gestione Patrimonio specifici poteri di gestione patrimoniale con determinazione dei limiti di esercizio della delega. Il CFO informa, con frequenza almeno mensile, il Segretario e il Presidente dello svolgimento dell'attività e relaziona, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione, l'esito delle attività svolte.

4.6.2 Compiti

Alla Funzione Finanza e Gestione Patrimonio, sono affidati, nei limiti delle deleghe attribuite, compiti di:

- gestione degli investimenti strategici;
- gestione del portafoglio di negoziazione;
- gestione della tesoreria.

La Funzione Finanza e Gestione Patrimonio svolge altresì i seguenti compiti istruttori e di valutazione:

- analisi degli scenari macroeconomici e del contesto di riferimento, dei mercati finanziari e del rischio di portafoglio, finalizzata alla valutazione delle proposte di investimento da sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti;

- valutazione delle opportunità di mercato finalizzate alla negoziazione, valorizzazione, e/o protezione del portafoglio investimenti;
- analisi comparative tra opzioni alternative di investimento attraverso la predisposizione di schede di sintesi che evidenzino caratteristiche, specificità, punti di forza e debolezza, valutazioni in termini di multipli di mercato e altri indicatori in base all'oggetto dell'analisi;
- selezione delle proposte di investimento, anche in ottica di promozione della diversificazione al fine della riduzione del rischio connesso, e definizione delle migliori condizioni di partecipazione alle iniziative valutate;
- valutazione delle operazioni di finanza straordinaria in un'ottica di efficiente gestione del portafoglio partecipazioni;
- monitoraggio del rischio di portafoglio complessivo, eventualmente avvalendosi di servizi forniti da advisor esterni, finalizzato ad un'informativa periodica al Consiglio di Amministrazione;
- analisi e selezione dei progetti di investimento collegati alla missione della Fondazione (*mission related investments* definiti all'art. 7 del presente regolamento), da sottoporre agli organi competenti;
- monitoraggio e controllo dei mandati affidati a gestori esterni.

L'attività della Funzione Finanza e Gestione Patrimonio è regolata da apposite disposizioni (regolamenti, delibere e procedure approvati dagli organi competenti) che definiscono obiettivi, modalità, limiti ed autonomie.

4.7 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della normativa che disciplina l'attività di investimento e delle previsioni del presente Regolamento, ai sensi dello Statuto della Fondazione. Vigila inoltre sull'osservanza delle rispettive competenze degli organi della Fondazione in tema di investimenti.

Articolo 5 – Composizione del patrimonio

5.1 Composizione del patrimonio e natura degli investimenti

In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è costituito da investimenti di natura strategica e da investimenti destinati all'attività di negoziazione/gestione corrente.

5.2 Investimenti strategici

Le attività aventi natura strategica comprendono l'investimento nella banca conferitaria e gli altri investimenti destinati a rimanere durevolmente nel portafoglio della Fondazione; sono inclusi quelli definiti tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego. Tali investimenti devono comunque avere un profilo rischio-rendimento coerente con gli obiettivi di gestione e con il portafoglio nel suo complesso.

Sono altresì considerati investimenti strategici quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statuari perseguiti (*mission related investments*), disciplinati dal successivo articolo 7.

5.3 Investimenti di negoziazione / gestione corrente

Gli investimenti di negoziazione/gestione corrente sono costituiti da tutte quelle attività aventi natura non strategica.

Gli investimenti destinati all'attività di negoziazione/gestione corrente devono avere un profilo rischio-rendimento coerente con il portafoglio nel suo complesso e con la necessità di assicurare tempo per tempo le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività della Fondazione.

Articolo 6 – Criteri di selezione degli investimenti

6.1 Premessa

Nella gestione del patrimonio, la Fondazione segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale di lungo periodo e si dota di efficaci modalità di analisi, selezione e monitoraggio degli investimenti, al fine di rappresentarne adeguatamente i rischi e di minimizzare i costi di gestione.

6.2 Criteri e modalità di selezione degli investimenti

Nella selezione degli investimenti, nell'ambito degli strumenti finanziari eleggibili, il Consiglio di Amministrazione, e tutti i soggetti da esso delegati, tengono in particolare conto dei seguenti criteri:

- coerenza con l'Asset Allocation Strategica e con le politiche di investimento adottate dalla Fondazione (in particolare, grado di concentrazione massima per tipologia di investimento, duration massima del portafoglio di negoziazione, divise ammesse, massima esposizione in strumenti non quotati, grado di liquidità degli strumenti finanziari);
- eleggibilità sulla base della normativa vigente;
- valutazione del grado di rischio nelle sue diverse componenti e della sua coerenza con le scelte della Fondazione in materia di rischio;
- valutazione del grado di redditività atteso al netto degli oneri connessi;
- analisi comparativa tra soluzioni alternative, valutate in termini di rischio/rendimento;
- capacità di generazione dei flussi di cassa periodici;
- grado di liquidabilità dell'investimento;
- considerazione del livello di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (criteri ESG)
- contributo alla diversificazione degli investimenti.

Tutte le scelte di investimento debbono essere giustificate, motivate sulla base dei criteri sopra indicati (anche sinteticamente in funzione del valore e della tipologia delle singole operazioni) e riscontrabili. L'attività istruttoria, precedente l'investimento, compete alla Funzione Finanza e Gestione Patrimonio o, nei casi di maggior rilievo, ad esperti esterni appositamente selezionati e i relativi esiti sono sottoposti al vaglio dell'organo deliberante.

Per rispettare il principio di adeguata istruttoria e motivazione, le singole scelte di investimento sono effettuate, alternativamente:

- a) in coerenza con specifiche e dettagliate delibere o decisioni quadro relative agli investimenti strategici (le quali devono specificare i titoli e le quantità target di investimento e disinvestimento) assunte dal Consiglio di Amministrazione o, nei limiti delle loro

competenze, dagli organi delegati; tali delibere o decisioni sono documentate con schede ed analisi anche comparative che evidenzino i criteri e le ragioni poste alla base della decisione secondo le modalità previste dalla Procedura sull'attività di investimento in partecipazioni e fondi di investimento

- b) in coerenza con le politiche di gestione degli investimenti di negoziazione/gestione corrente, determinate dal Consiglio di Amministrazione o, nei limiti delle loro competenze, dagli organi delegati ed in coerenza con le scelte della Fondazione in materia di rischio; tali operazioni sono documentate e controllate secondo le modalità previste dalla Procedura di operatività sui mercati finanziari.

La Funzione Finanza e Gestione Patrimonio opera nell'ambito e nei limiti delle previsioni delle procedure interne, che disciplinano l'iter di investimento, approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 – Investimenti collegati alla missione

7.1 Definizione e caratteristiche

Rientrano tra gli investimenti strategici quelli collegati alla missione (*mission related investments*) mediante i quali la Fondazione mira a:

- perseguire finalità di natura istituzionale utilizzando la modalità dell'investimento finanziario;
- contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento.

In ogni caso i *mission related investments* devono essere ispirati a criteri di prudenza e la realizzabilità dei singoli investimenti deve essere vincolata a:

- la capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici positivi;
- la presenza di un livello di rischiosità in linea con quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- le modalità di liquidabilità al termine della vita dell'investimento.

7.2 Limiti di investimento

L'ammontare complessivo dei *mission related investments* non può superare il 10% del valore totale degli investimenti.

Articolo 8 – Imprese ed enti strumentali

L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali può essere effettuato esclusivamente utilizzando le risorse derivanti dal reddito.

Articolo 9 – Investimenti sostenibili

La Fondazione intende promuovere, con carattere di progressività, l'adozione di criteri di sostenibilità (criteri ESG) nel proprio processo di investimento, con riferimento sia agli investimenti diretti sia a quelli indiretti, tramite fondi, anche alla luce della regolamentazione dell'Unione Europea.

Articolo 10 – Strumenti finanziari eleggibili

Nel rispetto della normativa vigente, le attività in cui il patrimonio della Fondazione può essere investito sono rappresentate dai seguenti strumenti finanziari, quotati e non quotati, espressi in euro o in altre valute di Stati aderenti all'OCSE:

- strumenti di mercato monetario;
- strumenti di mercato mobiliare;
- strumenti di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni mobiliari aperti o chiusi, fondi comuni immobiliari, titoli emessi da enti di gestione fiduciaria, ETF, Sicav, altri prodotti);
- strumenti per l'acquisizione di partecipazioni in società;
- contratti di finanza derivata e strumenti per la copertura o la gestione del rischio di investimento, di tasso, di cambio;
- altri strumenti finanziari.

Il patrimonio potrà inoltre essere investito, come per legge, in immobili strumentali.

Articolo 11 – Diversificazione degli investimenti

Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico, al fine di contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione.

Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore a un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa MEF-ACRI e dell'Addendum.

Articolo 12 – Strumenti finanziari derivati

La Fondazione, nell'ambito della gestione del patrimonio, può utilizzare strumenti finanziari derivati con modalità coerenti con le finalità istituzionali e di prudente gestione finanziaria, in linea con i principi contenuti nel Protocollo d'intesa MEF-ACRI e dell'Addendum.

Articolo 13 – Criteri di selezione dei gestori

La Fondazione può affidare in parte la gestione del patrimonio ad intermediari abilitati selezionati con procedure trasparenti e imparziali.

La selezione dei gestori avviene considerando gli elementi ed i parametri valutativi di seguito riportati:

- assetto societario;
- solidità della società;
- struttura organizzativa e risorse dedicate;
- massa di risparmio gestita per conto terzi;
- distribuzione della tipologia di clientela;
- stabilità della clientela istituzionale;
- risultati delle scelte di investimento;
- processi gestionali;
- scelte di diversificazione dei rischi;
- metodologia di reporting e trasparenza dei risultati;
- prevenzione e gestione dei conflitti di interesse;
- presenza della funzione compliance;
- costi e commissioni applicate alla gestione;
- verifica della compliance legale e fiscale;
- servizi accessori offerti.

La scelta dovrà avvenire sulla base di procedure trasparenti e imparziali e la valutazione comparativa dovrà essere estesa ad almeno tre soggetti.

Articolo 14 – Monitoraggio, presidi di controllo e rendicontazione di bilancio

14.1 Monitoraggio del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sullo svolgimento dell'attività di investimento e sui risultati conseguiti sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischio e di rendimento, con riferimento sia alla gestione diretta sia alla gestione indiretta, attribuita a gestori esterni.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la coerenza delle scelte gestionali con le finalità statutarie e le politiche di investimento della Fondazione.

La Funzione Finanza e Gestione Patrimonio ed il Comitato Investimenti forniscono, anche con il supporto delle funzioni aziendali preposte, agli organi della Fondazione le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di controllo. L'attività periodica di "reporting" include un'analisi dell'andamento delle principali partecipazioni detenute dalla Fondazione e in particolare viene monitorato e comunicato il rispetto del limite di concentrazione del patrimonio, che non può essere impiegato direttamente o indirettamente in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore ad un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale (articolo 5, comma 6, dello Statuto e articolo 2 del protocollo MEF-ACRI e dell'Addendum).

Il Consiglio di Amministrazione verifica, inoltre, almeno trimestralmente il rischio finanziario associato agli investimenti, monitorando l'evoluzione nel tempo e valutandone la coerenza con la natura di investitore di lungo termine della Fondazione e verifica altresì il merito degli investimenti effettuati e la coerenza e ragionevolezza delle motivazioni poste a base delle scelte di investimento.

14.2 Monitoraggio del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo, sulla base delle relazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, esercita un controllo trimestrale con particolare riguardo a:

- a) l'andamento ed i risultati della gestione del patrimonio, dettagliati per asset class;
- b) l'evoluzione del rischio complessivo legato alla gestione del patrimonio;
- c) il rispetto dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa di riferimento;
- d) gli accadimenti finanziari più rilevanti, anche con specifico riguardo alle partecipazioni strategiche in portafoglio;

Il Consiglio di Indirizzo monitora inoltre la coerenza della composizione del portafoglio investimenti con le linee programmatiche, le politiche di investimento e gli indirizzi in merito all'Asset Allocation Strategica.

14.3 Presidi di controllo

Le attività di investimento e le scelte gestionali devono essere conformi allo Statuto, al presente Regolamento e alle altre previsioni contenute nelle procedure che disciplinano la materia, approvate dal Consiglio di Amministrazione, ed in particolare devono essere condotte nel rispetto:

- della procedura di operatività sui mercati finanziari;
- della procedura sull'attività di investimento in partecipazioni e fondi di investimento;
- della procedura per la gestione delle partecipazioni.

I soggetti che decidono e attuano le decisioni di investimento procedono all'immediato controllo che le procedure e le disposizioni rilevanti siano state correttamente applicate e che la scelta di investimento abbia adeguata e documentata motivazione.

La Funzione Amministrazione e Bilancio, responsabile del regolamento delle operazioni finanziarie, verifica a sua volta il rispetto delle procedure e dei limiti di investimento determinati dalle delibere del Consiglio di Amministrazione.

L'Internal Audit, funzione indipendente che risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione, effettua i controlli relativi al rispetto delle norme e delle procedure che disciplinano lo svolgimento dell'attività di gestione.

L'Internal Audit fornisce al Consiglio di Amministrazione informazioni sulla conformità e sull'osservanza dei presidi formalizzati e sul funzionamento dei processi interni (ivi inclusa la verifica dell'esistenza delle motivazioni degli investimenti e della loro completezza, coerenza interna e coerenza con le linee programmatiche, le politiche di investimento e gli indirizzi in merito all'Asset Allocation Strategica), rileva eventuali criticità e propone eventuali azioni di miglioramento delle procedure e ai controlli interni.

Il Collegio Sindacale svolge le generali funzioni di controllo, verificando l'osservanza della normativa che disciplina l'attività di investimento e le previsioni del presente Regolamento, ai sensi dello Statuto della Fondazione. Vigila inoltre sull'osservanza delle rispettive competenze degli organi della Fondazione in tema di investimenti.

Tutte le operazioni concernenti la gestione finanziaria e patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione (inclusivo del documento Relazione sulla Gestione), in conformità con i principi contabili e normativi ad essa applicabili. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.

Nella Relazione sulla Gestione al Bilancio la Fondazione fornisce un'adeguata e completa informativa sull'attività di gestione svolta, sugli investimenti realizzati e sui risultati conseguiti.

Articolo 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.